



# Regolamento per la concessione di sovvenzioni e contributi per la promozione di attività culturali, educative, istituzionali e turistiche (Approvato con deliberazione C.C. n. 64 del 31.07.2018)

## ART. 1 GENERALITA'

Il presente Regolamento disciplina i criteri e le modalità in esecuzione delle disposizioni di cui all'art. 12 della legge 07.08.1990 n. 241, a cui l'Amministrazione Comunale si attiene per la concessione di contributi, sussidi ed ausili finanziari, e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone, enti ed organizzazioni pubbliche e private, aventi come scopo la promozione e lo sviluppo di attività ed iniziative in campo culturale, educativo, istituzionale e turistico. Tali criteri sono comunque ispirati alla promozione delle pari opportunità donna-uomo.

## ART. 2 COMPETENZE

L'Amministrazione Comunale favorisce la promozione nel territorio comunale delle attività ed iniziative nei seguenti settori:

**a) Settore culturale**

comprende attività teatrali, cinematografiche, musicali, di danza, audiovisive, di animazione, pittura, scultura ed arti visive in genere, servizi museali e bibliotecari, di promozione artistica e culturale, di valorizzazione e tutela dei beni culturali ed ambientali e delle tradizioni locali, compresi i festeggiamenti civili-religiosi in onore di Santi Protettori;

**b) Settore educativo**

comprende attività promozionali e di sostegno relative al campo scolastico ed ai servizi bibliotecari ed informativi in genere, alle attività culturali nei campi della ricerca espressiva e comunicativa;

**c) Settore istituzionale**

comprende la promozione di manifestazioni ed attività attinenti la cultura della pace, i valori di solidarietà sociale, nonché il mantenimento e lo sviluppo della dedizione alla Patria ed alle sue Istituzioni;

**d) Settore turistico**

comprende attività di promozione turistica e di sostegno delle tradizioni locali.

Non sono compresi negli interventi di cui al presente Regolamento i contributi e le assistenze erogate per obbligo derivante da disposizione di legge.

## ART. 3 INTERVENTI

L'Amministrazione Comunale interviene nella promozione delle attività nei settori di cui all'art. 2 nei seguenti modi:

**a) concessione di patrocinio senza intervento economico**

- con riconoscimento del valore delle iniziative organizzate da altri soggetti pubblici e privati;

**b) concessione di patrocinio con solo contributo finanziario**

- riconoscimento del particolare valore delle iniziative ed impegno finanziario con concessione di un aiuto economico od altra agevolazione economica indiretta;

**c) sovvenzioni o compartecipazioni**

- finanziamento per la realizzazione di programmi o iniziative di particolare interesse culturale, sociale, istituzionale, proposte da soggetti o enti pubblici o privati.;

## ART. 4 SOGGETTI RICHIEDENTI

Le richieste per ottenere gli interventi di cui all'art. 3 possono essere avanzate da enti pubblici e privati, da società, associazioni, cooperative e da singoli privati. I singoli privati, per mostre personali od esposizioni singole, non potranno chiedere un contributo da gestire direttamente, ma potranno ottenere il gratuito patrocinio ovvero rivolgersi alla Pro Loco o ad altre Associazioni esistenti e regolarmente iscritte all'Albo Comunale.



Comune di OSSI

## **Regolamento per la concessione di sovvenzioni e contributi per la promozione di attività culturali, educative, istituzionali e turistiche**

(Approvato con deliberazione C.C. n. 64 del 31.07.2018)

Ai comitati religiosi per i festeggiamenti dei Santi, pur rimanendo valide le altre disposizioni sulla non lucrosità e sulla presentazione del rendiconto consuntivo delle feste, non è richiesta né l'iscrizione all'Albo Comunale, né la presentazione dello Statuto ed altri adempimenti propri delle associazioni.

Nella prospettiva di promuovere e valorizzare i rapporti di collaborazione con le libere associazioni cittadine che, senza scopo di lucro, perseguono finalità di promozione ed organizzazione di attività di cui ai settori indicati all'art. 2, viene istituito presso la Giunta Comunale un Albo delle Associazioni di cui in Appendice al presente Regolamento.

Le domande di iscrizione delle associazioni, corredate dell'atto costitutivo e dello statuto, con l'indicazione del legale rappresentante, dovranno essere presentate all'attenzione del Sindaco.

L'iscrizione all'Albo è deliberata dalla Giunta Comunale.

### **ART. 5 RICHIESTA**

Le richieste devono essere indirizzate all'Assessore competente e devono contenere ogni notizia utile per la valutazione della rilevanza culturale e sociale dell'iniziativa.

Alle richieste di contributo finanziario devono, inoltre essere allegati:

- a) programma dettagliato dell'iniziativa;
- b) preventivo di spesa;
- c) dichiarazione di avere o meno presentato medesima richiesta di contributo ad altri enti pubblici o privati, eventuali sponsorizzazioni con l'indicazione del loro ammontare. Le sponsorizzazioni che non possono essere conosciute in anticipo andranno indicate nel rendiconto dell'iniziativa, presentando anticipatamente soltanto il programma e il preventivo di spesa.

Gli interventi del Comune relativi al finanziamento di attività ordinarie, o di singole iniziative, possono avvenire sia attraverso l'assegnazione di contributi finanziari, sia con la concessione dell'uso agevolato di impianti, strutture od attrezzature comunali.

### **ART. 6 RICHIESTA PER ATTIVITA' ORDINARIE**

Per gli Enti pubblici e privati e per le Associazioni che richiedono la concessione di un intervento finanziario quale concorso per lo svolgimento della loro attività ordinaria annuale, in relazione ai benefici che dalla stessa derivano alla comunità locale, l'istanza di concessione deve essere corredata, per ogni anno, da copia del bilancio di previsione e dal programma di attività da realizzare. Dovrà essere prodotto inoltre, entro il 31 maggio dell'anno successivo, il rendiconto delle attività svolte ed il bilancio finanziario consuntivo o rendiconto finanziario consuntivo dell'anno precedente se in tale anno è stato erogato il contributo ordinario.

### **ART. 7 RICHIESTA PER SINGOLE ATTIVITA'**

Per gli Enti pubblici e privati e per le Associazioni che richiedono la concessione di un intervento finanziario quale concorso per lo svolgimento di manifestazioni, iniziative, progetti di interesse diretto o comunque pertinente alla comunità locale, l'istanza di concessione deve essere corredata dal programma dettagliato della manifestazione o iniziativa, dalla precisazione della data e del luogo in cui si terrà e dal preventivo analitico delle spese da sostenere e delle entrate con cui far fronte a tali spese, ivi compresa la quota a proprio carico.

### **ART. 8 ESCLUSIONE**

L'intervento del Comune non può essere richiesto né concesso per eventuali maggiori spese delle manifestazioni o iniziative non preventivate, e non può essere accordato per la copertura di disavanzi di gestione delle attività ordinarie di cui all'art. 6.

Il Comune rimane comunque estraneo a qualsiasi rapporto o collaborazione che si costituisca tra persone private ed enti pubblici o privati, associazioni o comitati e tra altro destinatario di interventi finanziari dallo stesso disposti e soggetti terzi per forniture di beni e prestazioni di servizi, collaborazioni professionali e qualsiasi altra prestazione.

Il Comune non assume, sotto nessun aspetto, responsabilità alcuna in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato contributi finanziari, così come nessuna responsabilità



## Regolamento per la concessione di sovvenzioni e contributi per la promozione di attività culturali, educative, istituzionali e turistiche

(Approvato con deliberazione C.C. n. 64 del 31.07.2018)

assume per la gestione da parte degli Enti pubblici, privati ed Associazioni che ricevono dal Comune contributi annuali, anche nell'ipotesi di presenza di rappresentanti nominati dal Comune all'interno degli organi amministrativi del soggetto beneficiario. Nessun rapporto od obbligazione dei terzi potrà essere fatta valere nei confronti del Comune, il quale, al verificarsi di situazioni irregolari o che comunque necessitino di chiarimenti, può sospendere l'erogazione delle quote di contributi non ancora corrisposte e, eseguiti gli accertamenti del caso, disporre la revoca nei limiti predetti.

### **ART. 9** CRITERI DI VALUTAZIONE

Per la concessione di contributi o sovvenzioni di cui al presente regolamento, l'Amministrazione Comunale assume i seguenti criteri di valutazione per commisurare l'entità dell'intervento:

- a) tipo di iniziativa o manifestazione culturale, educativa, istituzionale e turistica;
- b) ambito comunale, sovracomunale, provinciale, regionale, nazionale, internazionale;
- c) interesse eccezionale, notevole, medio.

### **ART. 10** EROGAZIONE

- a) L'erogazione delle sovvenzioni o compartecipazioni è subordinata:
  - a1) nel caso di attività ordinaria alla presentazione, entro il 31 maggio, del bilancio finanziario consuntivo o rendiconto finanziario consuntivo dell'anno precedente, se in tale anno è stato erogato il contributo ordinario, nonchè alla presentazione di apposita relazione sull'attività annuale espletata. Il Comune ha facoltà di richiedere documentazione giustificativa sull'attività svolta per un importo pari al contributo ordinario concesso;
  - a2) nel caso di singole attività/interventi, nota riassuntiva sulla corretta esecuzione delle attività/interventi, unitamente a documentazione giustificativa (fatture, ricevute fiscali) della spesa sostenuta, di importo almeno pari a quello del contributo concesso a tal fine.
- b) Alla previa verifica del regolare svolgimento della manifestazione/iniziativa della pulizia dei siti interessati e dei risultati conseguiti.

La Giunta Comunale può disporre la corresponsione di un acconto non superiore ad un quarto delle spese complessive previste.

Nel caso di mancata o parziale realizzazione delle iniziative o manifestazioni la Giunta Comunale, su proposta dell'Assessore competente, può disporre la revoca o riduzione del contributo in proporzione a quanto effettivamente realizzato.

Il contributo erogato per singole manifestazioni/iniziative, il contributo erogato non potrà in nessun caso eccedere l'importo speso e rendicontato.

### **ART. 11** PUBBLICITA'

Gli Enti pubblici e privati e le Associazioni che ricevono contributi annuali ordinari per l'espletamento della loro attività, sono tenuti a far risultare dagli atti attraverso cui realizzano o manifestano esteriormente tali attività, che le stesse vengono realizzate col concorso del Comune.

### **ART. 12** DISPOSIZIONI FINALI

Il presente Regolamento entra in vigore decorsi 10 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale dello stesso e della relativa deliberazione di approvazione e che con l'entrata in vigore dello stesso si intende abrogata la disciplina di cui al Regolamento approvato con deliberazione G.C. n. 184 del 20.09.2002.

In appendice viene riportata la disciplina sull'iscrizione all'Albo Comunale delle Associazioni.

IN caso di utilizzo di strutture comunali si rinvia a quanto previsto nello specifico Regolamento.



Comune di OSSI

# Regolamento per la concessione di sovvenzioni e contributi per la promozione di attività culturali, educative, istituzionali e turistiche

(Approvato con deliberazione C.C. n. 64 del 31.07.2018)

## Appendice 1

### ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI

#### ART. 1

E' istituito presso il Comune di Ossi l'Albo Comunale delle Associazioni. A tale Albo possono iscriversi, con le modalità di seguito specificate, le Associazioni di volontariato, culturali, storiche, archeologiche, di ricerca scientifica, artistiche, educative, turistiche, ricreative, ambientaliste, teatrali, di animazione e di aggregazione sociale operanti sul territorio comunale.

E' consentita anche l'iscrizione delle Associazioni Sportive, la cui disciplina, quanto ai contributi ordinari e straordinari, è contenuta in specifico Regolamento.

#### ART. 2

L'iscrizione all'Albo di cui all'art. 1 è condizione essenziale per accedere ai benefici previsti dai Regolamenti Comunali, quali:

- a) Patrocinio gratuito delle iniziative;
- b) Contributi in denaro;
- c) Uso gratuito delle strutture comunali;
- d) Affidamento in gestione convenzionata di impianti di proprietà comunale.

#### ART. 3

Le Associazioni devono svolgere un'azione libera, disinteressata ed autonoma al servizio dei cittadini, ed avere uno Statuto ispirato ai principi di democrazia interna ed alle norme dell'organismo cui eventualmente aderiscono. Tale Statuto deve quindi indicare:

- a) la denominazione dell'Associazione;
- b) l'oggetto sociale, che deve necessariamente indicare l'assenza di scopi di lucro;
- c) il patrimonio ed i mezzi finanziari destinati ad assicurare l'esercizio delle attività;
- d) le condizioni per l'ammissione degli associati, per il recesso e per la loro esclusione, nonché le modalità di esercizio dei diritti attivi e passivi dei componenti dell'associazione;
- e) l'obbligo di non dividere eventuali utili tra i soci, ma di reinvestirli nell'attività dell'associazione stessa;
- f) l'obbligo di devolvere a fini sociali e culturali il patrimonio, in caso di scioglimento dell'Associazione.

#### ART. 4

Le Associazioni possono essere riconosciute e non riconosciute, secondo la disciplina di cui al codice civile.



## Regolamento per la concessione di sovvenzioni e contributi per la promozione di attività culturali, educative, istituzionali e turistiche (Approvato con deliberazione C.C. n. 64 del 31.07.2018)

### ART. 5

La Giunta Comunale cura l'istituzione e l'aggiornamento dell'Albo.

L'iscrizione all'Albo avviene previa presentazione, da parte delle Associazioni, di formale istanza scritta, corredata da:

- a) programma e descrizione del tipo di iniziative svolte dal momento della costituzione e di quelle che l'Associazione intende attuare;
- b) copia dello Statuto e dell'Atto Costitutivo registrato, con l'indicazione del legale rappresentante e della sede sociale;
- c) copia del bilancio finanziario consuntivo (o rendiconto consuntivo) dell'anno precedente a quello di richiesta di iscrizione (nel caso in cui in tale anno l'Associazione fosse costituita);
- d) copia del bilancio di previsione per l'anno in corso;
- e) indicazione del numero degli associati.

### ART. 6

La cancellazione dall'Albo, con la conseguente perdita dei benefici di cui all'art. 2, è deliberata dalla Giunta Comunale nei casi sotto riportati.

- a) su richiesta della stessa Associazione;
- b) unicamente nel caso in cui l'Associazione abbia fruito di contributo per attività ordinaria: qualora l'Associazione, che non abbia prodotto entro il 31 maggio dell'anno successivo la documentazione di cui all'art. 10 lett. a1) del Regolamento (copia del bilancio finanziario consuntivo o rendiconto finanziario consuntivo dell'anno precedente/apposita relazione sull'attività annuale/ documentazione giustificativa della spesa su richiesta del Comune), non vi provveda neppure entro il termine di 15 giorni da apposito sollecito dell'Amministrazione;
- c) nel caso in cui l'attività dell'Associazione sia giudicata non conforme alle finalità del Regolamento;
- d) per accertata perdita dei requisiti previsti per l'iscrizione.

### ART. 7

La vigilanza sulla conformità delle attività sociali ai principi ispiratori dell'associazionismo e del presente Regolamento è esercitata dalla Giunta Comunale e dalla Commissione Cultura del Comune.